

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Piazza Paolo Borsellino, 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003 - FAX 090/9707602
e-mail: avv.calpona@libero.it
pec: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI PATTI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse della Prof.ssa Papale Rosa Pia, nata a Barcellona P.G. (ME), il 26.01.1967, residente in Oliveri (ME), Via Giuseppe Ziino, 20 p.t., C.F. PPLRSP67A66A638R, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Benedetto Calpona (C.F. CLPBDT62D24A6380) PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, ai sensi degli artt. 83 comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al fax num. 090/9707602 ed al predetto indirizzo di posta elettronica certificata

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio VI Ambito territoriale provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t.
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito territoriale provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t.



FATTO

I

La ricorrente ha conseguito la laurea in lingue e lettere straniere moderne (inglese) il 18.12.2000, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.

La ricorrente in data 23/01/2008 ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento, classe di concorso AB24 (ex A346), presso la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario dell'Università di Messina (abilitazione SISIS).

Dall'anno 2010 a l'anno 2015, la ricorrente ha svolto servizio di insegnamento pre-ruolo di lingua inglese presso il Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" di Patti (Me) - Paritario; e segnatamente:

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA
2010/2011	01/09/2010	18/07/2011	Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" Patti (Me) (Paritario)
2011/2012	01/09/2011	16/06/2012	Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" Patti (Me) (Paritario)
2012/2013	01/09/2012	04/07/2013	Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" Patti (Me) (Paritario)
2013/2014	02/09/2013	12/07/2014	Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" Patti (Me) (Paritario)
2014/2015	01/09/2014	16/06/2015	Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" Patti (Me) (Paritario)

Nella graduatoria GAE di appartenenza è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio totale di punti 171, di **cui punti 36 per il servizio pre-ruolo** svolto presso il sopra menzionato Liceo delle Scienze Umane "S. Luigi" di Patti (Me) - Paritario.

Si osserva inoltre che, ai fini dell'inserimento nella GAE era obbligatorio il possesso dell'abilitazione SISIS.

Con decorrenza dal 01.09.2015, la ricorrente è stata immessa in ruolo per effetto della L. 107/2015, stipulando contratto individuale a tempo indeterminato, in qualità di docente di lingua (classe concorso AB24) in scuola secondaria di II grado.



La ricorrente è attualmente titolare di cattedra presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Renda in Polistena (Reggio Calabria).

Per quanto concerne l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha prestato servizio a Patti presso l'Istituto d'istruzione superiore Borghese Faranda, giusto provvedimento di assegnazione provvisoria.

II

In data 06.03.2019, veniva sottoscritto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Il CCNI esclude il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione SISIS.

Inoltre, le Note Comuni alle tabelle allegate al citato CCNI del 06.03.2019 dispongono che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”* ai fini della mobilità.

Si rappresenta, inoltre, che la Tabella A, allegata al CCNI del 06.03.2019, ai fini del trasferimento a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo, attribuisce un punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto; avendo la ricorrente svolto n. 5 anni di servizio pre-ruolo in scuole paritarie, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto, ai fini della mobilità, detto servizio pre-ruolo presso scuole paritarie, la ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio aggiuntivo di punti 30 (6 x 5 anni).

Con Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020, il MIUR ha omesso di introdurre disposizioni volte a conseguire, ai fini della mobilità, il riconoscimento del punteggio conseguito dai docenti per il conseguimento del titolo SISIS, nonché il riconoscimento del punteggio prestato nelle scuole paritarie.

III



La ricorrente, nel mese di marzo 2020, ha presentato domanda per la mobilità 2020/2021 per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, con indicazione delle sedi di preferenza in ordine di priorità (vedasi domanda che si produce).

Con nota su istanza on-line del 29/06/2020, l'Amministrazione informava la ricorrente che non aveva ottenuto la mobilità richiesta.

La ricorrente estraeva dal sito internet del Ministero la lettera di notifica dei punteggi attribuiti alla ricorrente per il movimento.

All'esito dello scrutinio dei punteggi, emergeva che l'USP di Reggio Calabria erroneamente aveva ommesso di attribuire all'odierno ricorrente il punteggio aggiuntivo relativo al servizio di pre-ruolo svolto presso il sopramenzionato istituto paritario, pari a punti 30 (6 x 5 anni), nonché aveva ommesso di attribuire il punteggio aggiuntivo di n 12 punti per il conseguimento dell'abilitazione SISIS.

DIRITTO

I MOTIVO DI RICORSO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 255/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE n. 333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 360 E 485 D.LGS. 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N.250/05, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 27/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ILLOGICITA' MANIFESTA – INGIUSTIZIA MANIFESTA.



Col presente motivo si chiede il riconoscimento in favore della ricorrente del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie nella graduatoria di mobilità per le scuole secondarie di secondo grado per l'a.s. 2020-21

La Tabella A, allegata al CCNI, "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO*", prevede "*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia*" l'attribuzione di punti 6.

Le note comuni in calce alle tabelle allegate al citato CCNI specificano, tra l'altro, che:

"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)."

Dette note, dunque, si basano sulle previsioni di cui all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scuola), il quale recita:

"Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del



riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Quindi, la norma in esame, richiamando le scuole paritarie, letteralmente prevede che sia riconoscibile solo il servizio prestato:

- in scuole secondarie pareggiate, cioè quelle che sono disciplinate dall'art. 356 dello stesso T.U



- in scuole elementari parificate, cioè, a norma dell'art. 345 dello stesso T.U.

Invero, il citato T.U. va coordinato con le più recenti novità normative ed in particolare con la Legge n. 62/2000 e con il D.L. 250/05, convertito dalla Legge n. 27/2006.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 2, della L. 62/2000 offre la definizione di scuola paritaria e, in dipendenza dell'introduzione della categoria di scuola paritaria, al successivo comma 7, dispone il superamento delle precedenti categorie di scuole private (non statali), così come erano previste dal T.U., riconducendo tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

Coerentemente col solco tracciato dalla L.62/2000, l'art.1bis, comma 1, del D.L. 250/05, convertito dalla L. 27/06, ha disposto che *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e di scuole non paritarie.”*

Il comma 6 del citato art.1bis, comma 1, del D.L. 250/05, dispone: *“Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata [legge n. 62 del 2000](#), i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in*



corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#) continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000."

In altri termini, l'art.1bis, comma 1, del D.L. 250/05, convertito dalla L. 27/06, riconduce tutte le scuole pareggiate o parificate nella categoria delle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000.

Orbene, dal corretto coordinamento tra quanto disposto dalle note comuni in calce alle tabelle allegate al CCNI del 6.03.2019 (*"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)."*) ed il quadro normativo come sopra delineato, ne discende che dette note comuni, nonché lo stesso art. 485 T.U., vanno interpretati nel senso che il riferimento in essi contenuto alle scuole pareggiate ed alle scuole parificate deve intendersi oggi riferito alle scuole paritarie.

Infatti, la terminologia giuridica all'epoca adottata dall'art. 360 e dall'art. 486 del T.U. per indicare gli istituti scolastici privati equiparati a quelli



statali (*scuole secondarie pareggiate*) oggi deve intendersi riferita alle scuole paritarie.

Inoltre, l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, convertito nella L. 333/2001, ha affermato il principio che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*; orbene, non vi è ragione alcuna per cui detto principio legislativo, che sancisce la omogeneità tra il servizio di docenza prestato nelle scuole statali e quello prestato nelle scuole paritarie, non debba trovare applicazione anche nella formazione delle graduatorie di mobilità. Detta omogeneità è stata riconosciuta anche ed in numerose occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che: *"Al riguardo, la Corte di legittimità ha in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (cfr. [Cass. n. 16623/12](#)). D'altronde, l'[art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001](#) (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla [legge 10 marzo 2000 n. 62](#), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". In particolare, la legge riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa"* (Tribunale Frosinone, 03/10/2018, n.828; conf. Tribunale Frosinone, 05/07/2018 n. 669).

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 *"nulla ha modificato in materia di*



riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297...".

Inoltre, non può sfuggire che l'atto di macro-organizzazione ha omesso di introdurre disposizioni volte a conseguire, ai fini della mobilità, il riconoscimento del punteggio conseguito dai docenti per il servizio prestato nelle scuole paritarie, è un provvedimento certamente di rango inferiore rispetto alla sopra richiamata legislazione nazionale, che riconosce l'eguaglianza e l'omogeneità tra la scuola statale e la scuola paritaria.

Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti scolastici paritari si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, poichè contrario ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A., poiché discrimina, ai fini della mobilità, gli insegnanti che hanno svolto un servizio di pre-ruolo in scuole paritarie rispetto a quelli che hanno prestato docenza pre-ruolo presso istituti statali.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto: *"..le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)".* (testuale Consiglio di Stato, ord. 951/2017).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per*



la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n.67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute " ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.25512001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1 ° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.6212000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017).

In sostanza, è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della



vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

In tale solco interpretativo si è posta anche la maggioritaria Giurisprudenza Ordinaria che recentemente in più occasione ha ribadito l'illegittimità del mancato riconoscimento all'insegnante, ai fini della procedura di mobilità il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie (tra le molte, Tribunale Cosenza sez. lav., 18/04/2019, n.804; Tribunale Modena Sez. Lav. Sent. n. 41 del 05.04.2019).

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418-1419 cod. civ. e art. 40, comma 1 ("nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 ("nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"), vanno disapplicate le "Note comuni" per la mobilità del personale docente 2019/2020, nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*.

II MOTIVO

RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DELL'ABILITAZIONE SISIS AI FINI DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO 2020-21 E, CONSEGUENTE, DISAPPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2020-21



Con il presente motivo si chiede il riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio dell'abilitazione S.I.S.S.I.S. nella graduatoria di mobilità per le scuole secondarie di secondo grado per l'a.s. 2020-21.

La ricorrente ha conseguito l'abilitazione S.I.S.S.I.S. in data 23/01/2008 presso l'Università degli studi di Messina.

Si precisa che tale specializzazione era richiesta obbligatoriamente per l'inserimento nella graduatorie GAE dalla quale proviene la ricorrente.

Tale abilitazione comporta un percorso formativo altamente selettivo per il docente, consistente in un test di ingresso iniziale, in esami intermedi ed in un esame finale.

Tale forma di abilitazione possiede, pertanto, un valore aggiunto rispetto alle altre forme di abilitazione.

Lo stesso legislatore riconosce valore di prova concorsuale all'esame finale svolto dal docente al termine del corso SISIS nell'art.1 comma V ter del d.l. n 240/2000, così come convertito e modificato dalla legge n 306/2000, il quale statuisce che *"l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 legge 1990 n 341 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale."*

Inoltre, sempre il legislatore, tenuto conto del percorso altamente formativo e specializzante svolto dalla SISIS , riconosce ai docenti che l'abbiano conseguito un punteggio aggiuntivo; tale punteggio risulta determinato dall'art. 8 del decreto n 268/2001, il quale statuisce quanto segue: *"Punteggio aggiuntivo 1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 1999 n 124 e del Regolamento adottato con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 27 Marzo 200 n 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n 113 del 17 Maggio 2000), al candidato abilitato, ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito n punteggio aggiuntivo*



rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.

2. *Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente."*

Anche la giurisprudenza, soprattutto amministrativa, si è espressa in senso favorevole al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ai docenti, che abbiano conseguito l'abilitazione SISIS rispetto alle altre forme di abilitazioni. (ex multis Cons. di Stato n 4731/2002; n 5119/2002, 5121/2002, 8499/2003, 6339/2003, 7140/2004 e n 552/2006).

Difatti, la SISIS è strutturata come un vero e proprio concorso, altamente selettivo, ove l'accesso è sbarrato da un test di ingresso; sono, inoltre, previsti una serie di esami intermedi e, solo al superamento di questi, è possibile accedere all'esame finale.

Pertanto, il conseguimento della abilitazione de qua è altamente formativo per il docente, così come la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto (Cons. di Stato, VI, 2002 n 8252).

La ricorrente, avendo conseguito la sopracitata abilitazione, ha raggiunto un livello di formazione molto elevato, che giustifica il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello dalla stessa posseduto nelle graduatorie per la mobilità relative alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020-21.

Tale punteggio aggiuntivo deve esserle riconosciuto per la determinazione della sede di lavoro. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Palermo n 2955/2019, Trib. Palermo n 3480/2017, Trib palermo n 3254/2017).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico



2020-21 esclude, invece, il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione SSIS ai fini della mobilità.

Tale contratto, limitatamente alla parte in cui esclude ciò, va, dunque, disapplicato, poiché contrasta con il quadro normativo delineato dal legislatore e con l'orientamento giurisprudenziale sopracitato.

Dunque, con il presente motivo di ricorso, si chiede la disapplicazione del contratto collettivo *de quo* nella parte sopracitata, nonché il riconoscimento in favore della ricorrente di un punteggio aggiuntivo pari a 12 punti per aver conseguito l'abilitazione SISSIS, nelle graduatorie di mobilità relative alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020-21.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA

In via d'urgenza ed interinale, considerata la sussistenza del *fumus boni iuris*, atteso il grave ed irreparabile danno che sta subendo la ricorrente, si chiede all'III.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, un provvedimento anticipatorio del merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.

Medio tempore, infatti, si impone l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'ulteriore punteggio di 12 punti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS, nonché del punteggio aggiuntivo di punti 30 per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie (6 punti X 5 anni) e, conseguentemente, ottenere la giusta assegnazione di sede in virtù del corretto punteggio attribuito secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, o comunque l'assegnazione in soprannumero.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità della P.A. appare *ictu oculi*.



I tempi del giudizio di merito non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente nell'imminenza della mobilità 2019/2020., atteso che il 01/Settembre/2020 verranno attribuite le sedi di titolarità in dipendenza del procedimento di mobilità.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto.

Medio tempore, infatti, si impone l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'ulteriore punteggio di 12 punti per il conseguimento dell'abilitazione SISIS, nonché del punteggio aggiuntivo di punti 30 per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie (6 punti X 5 anni) e, conseguentemente, ottenere la giusta assegnazione di sede nella Provincia di Messina, in virtù del corretto punteggio attribuito secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda.

Gli effetti lesivi non involgono solo la sfera patrimoniale e professionale, bensì attingono la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali non suscettibili di reintegrazione ex post.

Invero, la mancata attribuzione del punteggio per cui è causa ha comportato il porsi della ricorrente in posizione non utile per la mobilità per l'a.s. 2020/2021, determinando pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili in equivalente, con grave lesione del diritto fondamentale alla serenità familiare, atteso altresì l'allontanamento dal proprio figlio allo stato minorenni, il quale frequenta la scuola in Provincia di Messina, nel cui ambito territoriale la ricorrente aspira ad essere trasferita in ordine prioritario.

Pertanto, si impone la necessità dell'adozione delle misure cautelari più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione.

P.Q.M.

Si chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni:



- 1) Anche in via d'urgenza, ritenere e dichiarare che alla ricorrente va riconosciuto e valutato il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 30 punti (6 punti x 5 anni);
- 2) Anche in via d'urgenza, assegnare, pure temporaneamente e con riserva, la ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, nell'ambito Sicilia, e/o, comunque, in uno degli altri ambiti delle province indicate in domanda secondo l'ordine di preferenza, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 3) Ove occorra, disapplicare il CCNI del 06.03.2019, ovvero quanto previsto nelle "note comuni" allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l'a.s. 2020/21 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- 4) Ove occorra, disapplicare l'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020, nella parte in cui il MIUR ha omissis di introdurre disposizioni volte a conseguire, ai fini della mobilità, il riconoscimento del punteggio conseguito dai docenti per il servizio prestato nelle scuole paritarie, nonché il riconoscimento del punteggio per il conseguimento dell'abilitazione SISIS;
- 5) Per l'effetto, anche in via d'urgenza, ordinare all'amministrazione scolastica di valutare ai fini della mobilità a.s. 2020/2021 il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato dal ricorrente nelle scuole paritarie negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto;



- 6)** Anche in via d'urgenza, ordinare al Ministero convenuto, e/o agli uffici periferici competenti, di riassegnare il ricorrente innanzitutto nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, ambito Sicilia corrispondente, nell'ordine, alla prima scelta indicata nella domanda di mobilità, in base ai posti disponibili ed in relazione al punteggio posseduto;
- 7)** Anche in via d'urgenza, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2020/2021, dell'ulteriore punteggio di 12 punti per avere conseguito l'abilitazione S.I.S.S.I.S., nonché di punti 30 punti per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie (6 punti X 5 anni);
- 8)** Anche in via d'urgenza, ove occorra disapplicare il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020-21, nella parte in cui esclude il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione S.I.S.S.I.S. nelle graduatorie di mobilità;
- 9)** Anche in via d'urgenza, riconoscere un punteggio aggiuntivo pari a 12 punti rispetto a quello già posseduto in favore della ricorrente, per aver conseguito l'abilitazione S.I.S.S.I.S. in data 23/01/2008 presso l'Università di Messina ai fini della graduatoria di mobilità delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020-21;
- 10)** Anche in via d'urgenza, ordinare al Miur l'integrazione del punteggio riconosciuto al ricorrente, aggiungendo il punteggio pari a 12 punti derivante dall'abilitazione S.I.S.S.I.S. nella graduatoria di mobilità delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2020-21;
- 11)** Anche in via d'urgenza, ordinare al MIUR l'assegnazione della ricorrente nella sede di servizio presso l'ambito territoriale di sua spettanza, in relazione al nuovo punteggio attribuito relativo all'abilitazione SSIS, nell'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità;



- 12)** In via d'urgenza, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2020/2021, dell'ulteriore punteggio di 12 punti per avere conseguito l'abilitazione S.I.S.S.I.S., nonché di punti 30 punti per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie (6 punti X 5 anni);
- 13)** Anche in via d'urgenza, ove occorra disapplicare il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020-21, nella parte in cui esclude il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione S.S.I.S. nelle graduatorie di mobilità;
- 14)** Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il contributo unificato.
- Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, pertanto, trattandosi di causa di lavoro concernente rapporto di pubblico impiego, il contributo è pari a €. 259,00.
- Si depositano i seguenti documenti:
1. Certificazione attestante la prestazione del servizio per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto d'Istruzione superiore Borghese-Faranda di Patti.
 2. Ordinanza Ministeriale del MIUR n. 182 del 23 Marzo 2020;
 3. C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019;
 4. Domanda della ricorrente per la mobilità 2020/2021 per il trasferimento per la scuola secondaria di II grado;
 5. Lettera di notifica del 29/06/2020 attestante che per l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente non ha ottenuto la mobilità.
 6. Lettera di Notifica dei punteggi attribuiti alla ricorrente per il movimento estrapolata dal sito internet del Ministero;
 7. Certificazione di immatricolazione alla scuola di specializzazione SISIS – sezione di Messina – numero matricola 926276/A.



- 8.** Dichiarazione sostitutiva di certificazione di conseguimento dell'abilitazione SISIS nella classe di concorso AB24 ex 345-346/A indirizzo lingua inglese.
- 9.** Ricorso per separazione consensuale della ricorrente depositato presso il tribunale di Patti il 29.12.2017, iscritto al n. 2180/2017 R.G.;
- 10.** Decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Patti depositato il 19.06.2018 nel giudizio iscritto al n. 2180/2017 R.G.;
- 11.** Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio anno 1993 n. 8 p.2 s.a. dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Oliveri (ME);
- 12.** Estratto dell'atto di nascita di Santospirito Leonardo, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oliveri (ME);
- 13.** Stralcio Graduatoria ad Esaurimento definitiva scuola secondaria di II grado – Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, estratto del sistema informatico MIUR – Dipartimento dell'Istruzione.

Avv. Benedetto Calpona

